

**COMUNE DI VENEZIA**  
**Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi**  
(Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29.04.2011)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**OGGETTO E SCOPO**

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita.
3. Il Comune di Venezia si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.
4. Il Comune di Venezia si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.
5. Il Comune di Venezia favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.
6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Venezia e di quelli acquisiti in uso da terzi.
7. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.
8. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
9. Il Comune di Venezia agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per centro sportivo: più impianti sportivi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di più attività sportive
- c) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di una determinata attività sportiva che viene concesso limitatamente ad un determinato orario;
- d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;
- e) per grandi impianti, gli impianti scoperti aventi capacità superiore ai 3.000 spettatori, impianti al coperto aventi capacità superiore agli 800 spettatori;
- f) per altri impianti, gli impianti scoperti aventi capacità inferiore ai 3.000 spettatori. Palazzetti, palestre ecc. con capacità inferiore a 800 spettatori;
- g) per impianti specialistici, gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport o comunque questo

riveste importanza predominante rispetto agli altri. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività acquatiche ( piscine, canottaggio, vela ecc), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica ecc.

- h) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione;
- i) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili ovvero rispetto ai quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso;
- j) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- k) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- l) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- m) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- n) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- o) per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica, il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto non a rilevanza economica;
- p) per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza economica, il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto a rilevanza economica;
- q) per concessionario della costruzione e gestione, il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione dell'impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo stesso;
- r) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto.

### **Art. 3 ATTIVITÀ SPORTIVE**

**1.** Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

**2.** Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

**3.** In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:

- a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) le attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

### **Art. 4 COMPETENZE**

**1.** Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta Comunale:
  - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
  - classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono

attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;

- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa;

- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) le Municipalità:

- provvedono all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate nelle palestre scolastiche avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;

d) il Settore competente del Comune, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo del Consiglio Comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;

- esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

## **TITOLO II MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.

2. L'affidamento in concessione degli impianti non a rilevanza economica a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali avviene previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica e viene disciplinato da una convenzione che regola i reciproci impegni.

3. L'affidamento degli impianti a rilevanza economica avviene previa pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

### **Art. 6 VIGILANZA**

1. Il concessionario d'uso è tenuto al corretto uso dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione ed uso dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze.

4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

### **Art. 7 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI**

1. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.

Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell'impianto oppure il diritto di gestione dell'impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva.

**2.** Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

- a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
- b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza economica;
- d) concessione per la costruzione e per la gestione.

## **Capo I CONCESSIONE IN USO**

### **Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO**

**1.** Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.

**2.** L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

### **Art. 9 MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE**

**1.** Il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti aventi sede nel Comune di Venezia:

- a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi;
- b. Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
- c. Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini
- d. Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

**2.** Il Comune, nel rilascio della concessione d'uso di cui al comma precedente, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.

**3.** L'uso degli impianti può essere, altresì, concesso alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta.

**4.** La durata della concessione d'uso può essere:

- continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno;
- temporanea negli altri casi.

### **Art. 10 PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO**

**1.** I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria ) e delle relative attrezzature.

3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

4. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata:

- almeno 15 gg. prima della data richiesta ( 8 gg. se già concessionario dell'impianto per altri spazi sportivi ), per l'utilizzo di impianti minori;

- almeno 60 gg. prima per l'uso di grandi impianti interessati da campionati nazionali.

Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

5. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che ne curerà anche l'iter amministrativo e il relativo atto scritto di concessione. In tal caso, sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al Settore competente del Comune.

6. Il Comune provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari, relazionando annualmente alla Commissione Consiliare.

7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

8. Il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli.

#### **Art. 11**

### **SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO**

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso e all'eventuale gestore.

#### **Art. 12**

### **REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;

d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

**Capo II**  
**CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

**Art. 13**  
**MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

1. L'affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Venezia, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati.
2. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Venezia attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base di criteri ispirati:
  - a) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva;
  - b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto;
  - c) all'incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.
3. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
4. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
  - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
  - c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:
  - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
  - c) la durata della concessione;
  - d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

**Capo III**  
**CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA**

**Art. 14**  
**MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA**

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
  - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;

d) La riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivi proprio.

e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

f) la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;

g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

**3.** La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

#### **Capo IV**

### **CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 15**

### **MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti.

#### **Capo V**

#### **Art. 16**

### **REVOCA DELLE CONCESSIONI**

**1.** A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

**2.** Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c) le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.

**3.** Il Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **TITOLO III**

## **DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 17**

### **TARIFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**1.** Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

**Art. 18  
CANONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

**ART. 19  
DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. La durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d'uso, è di norma pari ad anni 5, fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento della Giunta Comunale.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 20  
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il regolamento d'uso del Servizio Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 259 del 26 settembre 1997.

**Art. 21  
NORME TRANSITORIE**

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.
2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta Comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.